

REGOLAMENTO (CE) N. 955/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

recante apertura di un contingente all'importazione nella Comunità di riso originario dall'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo, come modificato dal protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca ⁽²⁾, allegato alla decisione 2005/89/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede un nuovo contingente tariffario per l'importazione nella Comunità di 5 605 tonnellate di riso originario dell'Egitto con riduzione del 100 % dell'aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003. Occorre pertanto aprire detto contingente e prevedere alcune modalità di applicazione per la sua gestione.
- (2) Il contingente si applica su base annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre, a partire dal 1° maggio 2004. Per l'anno 2005 occorre pertanto aumentare in proporzione il quantitativo, per tenere conto della mancata apertura di un contingente per il periodo intercorso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2004.
- (3) Si applicano le modalità generali relative ai titoli di importazione fissate dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, nonché dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾. Tuttavia, per garantire una

buona gestione amministrativa del presente contingente, occorre adottare alcune modalità particolari, complementari o derogatorie alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1342/2003, per quanto riguarda la presentazione delle domande, il rilascio dei titoli nonché la presentazione delle prove e l'utilizzazione delle stesse.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi delle disposizioni del presente articolo è aperto un contingente tariffario annuale di 5 605 tonnellate di riso del codice NC 1006 originario dell'Egitto, con riduzione del 100 % dell'aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

Tuttavia, per il 2005, detto contingente tariffario è aperto per un quantitativo di 9 342 tonnellate.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4097.

Articolo 2

- La domanda di titolo d'importazione riguarda un quantitativo di riso non inferiore a 100 tonnellate e non superiore a 1 000 tonnellate.
- La domanda di titolo d'importazione è corredata della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore risiero e che è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda.
- Il richiedente può presentare nello Stato membro di cui trattasi un'unica domanda di titolo a settimana per codice NC a otto cifre.

Articolo 3

1. Le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione recano le seguenti diciture:

- nella casella 8, l'indicazione «Egitto» e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;
- nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽²⁾ GU L 31 del 4.2.2005, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 31 del 4.2.2005, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 9).